

SENTENZA N.
N.12341/04 R.G.

3068/07
2511/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED], c.f. [REDACTED] e
[REDACTED], c.f. [REDACTED] col proc.
dom. avv. R. Guida, c.so di p.ta Vittoria 18, Milano, e
con l'avv. P. Romani di Seregno per procura come in
atti,

ATTORI

CONTRO

[REDACTED] c.f. F [REDACTED] col proc.
dom. avv. A. Bagnato, v. S. Barnaba 47, Milano, per
procura come in atti,

CONVENUTO

OGGETTO: donazione.

CONCLUSIONI

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

la

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED] chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 23.757,02, oltre interessi legali, a titolo di restituzione della somma di L.46.000.000 oggetto di donazione da parte del dante causa degli attori in favore della propria madre, [REDACTED]; atto di liberalità compiuto traendo in favore di quest'ultima un assegno bancario; donazione da ritenersi, quindi, nulla per difetto di forma.

Il convenuto si costituiva eccependo che la somma in contestazione costituiva soltanto la restituzione parziale di mutui, di maggior importo complessivo, concessi a [REDACTED] dalla madre, [REDACTED] e dal padre, odierno convenuto; concludeva, quindi, per il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori ai sensi dell'art.96 c.p.c..

Dopo l'esperimento, senza esito, del tentativo di conciliazione all'udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c., il G.I. concedeva termini per il deposito di memorie anche istruttorie.

Con ordinanza riservata del 18.7.05 lo stesso G.I. non ammetteva i mezzi di prova dedotti e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via istruttoria va ribadita l'inammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dagli attori tardivamente, cioè, solo con la memoria di replica ex art.184 c.p.c.: si tratta, infatti, di mezzi istruttori dedotti a prova diretta e non contraria, che avrebbero




dovuto essere proposti entro il primo termine istruttorio fissato dal G.I..

Nel merito va osservato che la dazione della somma per mezzo di assegno bancario fa presumere l'esistenza di un sottostante obbligo giuridico di pagamento e dispensa il beneficiario (nella specie, gli aventi causa di Coltorti Daniele) dall'onere probatorio del titolo della prestazione.

La S. C., infatti, ha di recente ribadito che l'assegno bancario, ancorché nullo come titolo di credito, "è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.), con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione." (Cass. sent. n. 4804 del 06/03/2006).

Era, quindi, onere degli attori dimostrare che la dazione fosse avvenuta per spirito di liberalità e, quindi, senza corrispettivo e senza alcun obbligo giuridico. Tale onere non è stato minimamente assolto e, anzi, gli attori stessi non hanno neppure dedotto tempestivamente i mezzi di prova a supporto della domanda.



Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Considerato che non è risultata provata concretamente l'esistenza dei mutui affermati dal convenuto, non sussistono elementi per ritenere integrata la responsabilità aggravata a carico degli attori.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

- 1) Rigetta la domanda.
- 2) Rigetta la riconvenzionale proposta dal convenuto ai sensi dell'art.96 c.p.c..
- 3) Condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese di giudizio, liquidate in € 1.326,00 per diritti ed € 2.600,00 per onorari, oltre maggiorazione del 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 27.2.07.

Il G.U.
